

DELIBERA N. 379/13/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CITYPOSTE S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 1, LETT. H) E 5, COMMA 2, DEL D.M. 73/2000 (PROC. SANZ. N. 3/12/DISP)

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 20 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 15 commi 1 e 2;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 2000, n. 73 recante il "*Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli artt. 3, comma 1, lett. h) e 5, comma 2;

VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2000, recante i "*Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 2.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2013 recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" , pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 731/11/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione e il funzionamento – Istituzione della Direzione servizi postali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 gennaio 2012, n. 6, Serie Generale;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico (di seguito "MISE"), pervenuta in Autorità il 21 novembre 2012 (prot. 58775), con la quale veniva trasmesso, *inter alia*, il verbale dell’Ispettorato territoriale per la regione Sicilia del 21 agosto 2012 (di seguito solo "verbale"), con il quale il predetto organismo accertava e contestava alla società CITYPOSTE s.r.l., titolare della licenza n. 171, rilasciata il 6 febbraio 2007, la violazione degli obblighi in capo ai soggetti licenziatari riguardanti l’esposizione al pubblico nei locali dell’azienda della carta della qualità dei servizi di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261/99, nonché il mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli *ex art.* 15, comma 1, del d.lgs. n. 261/99, come stabilito anche dall’art. 3, comma 1, lett. h, del decreto ministeriale n. 73/2000;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione Servizi Postali, CONT. N. 4/13/DISP dell’ 8 febbraio 2013, notificato in data 11 febbraio 2013, con il quale è stata contestata alla società CITYPOSTE s.r.l., la violazione dell’obbligo previsto dagli articoli 3, comma 1, lett. h), e 5, comma 2, del D.M. n. 73/2000 e s.m.i. per l’omesso versamento del contributo previsto dall’art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 261/99 e s.m.i., per le spese amministrative di istruttoria e per controlli inerenti al titolo abilitativo;

VISTA la nota del 15 marzo 2013 (prot. n. 0014627) con la quale la predetta società ha inviato i propri scritti difensivi senza formulare istanza di audizione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società CITYPOSTE s.r.l..

In relazione alla violazione oggetto di contestazione, la Società ha rappresentato quanto segue.

In via preliminare, la Società eccepisce il difetto di notifica del verbale e la conseguente nullità del procedimento sanzionatorio *de quo* che sarebbe carente dell’atto presupposto necessario al suo avvio.

Nel merito, si chiede l’archiviazione del procedimento *de quo* per infondatezza della contestazione in quanto, a dire della Società, l’unico termine che in base alla normativa vigente rileverebbe per il versamento del contributo per controlli e verifiche per l’apertura di una nuova sede mandataria sarebbe quello del 31 gennaio successivo all’anno di apertura della medesima (o entro quello del 31 luglio con la maggiorazione

dello 0,50% per ogni mese o frazione di ritardo). Con specifico riferimento alla fattispecie contestata, la Società dichiara che la sede mandataria richiamata nel verbale del 21/08/2012 avrebbe iniziato la propria attività solo il 1° agosto 2012 e che il contributo per controlli e verifiche per tale sede sarebbe stato versato il successivo 22 agosto 2012, vale a dire prima della scadenza del citato termine del 31 gennaio previsto dal MISE.

II. Valutazioni dell'Autorità

L'eccezione del difetto di notifica non può trovare accoglimento in ordine alla mancata notifica del verbale del 21 agosto 2012, poiché si evidenzia che tale originario atto di accertamento e contestazione, adottato dopo il passaggio all'Autorità delle competenze sanzionatorie nel settore postale, è stato valutato da quest'ultima come una segnalazione qualificata in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e che, pertanto, tale verbale non doveva essere notificato alla Società. Sulla base di questa segnalazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, comma 5, della delibera n. 136/06/CONS recante il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", infatti, il presente procedimento sanzionatorio è stato successivamente avviato dall'Autorità con un nuovo atto di contestazione. N. 4/13/DISP dell' 8 febbraio 2013, ritualmente notificato alla società CITYPOSTE s.r.l. in data 11 febbraio 2013.

In ogni caso, si evidenzia che il verbale del 21 agosto 2012 è stato firmato da un responsabile della Società e che il presunto difetto di notifica di tale atto può ritenersi comunque sanato dall'invio da parte della Società di propri scritti difensivi già in data 12 settembre 2012 al MISE (successivamente trasmessi all'Autorità il 24 settembre 2012), vale a dire ancor prima della notifica del nuovo atto di contestazione N. 4/13/DISP dell' 8 febbraio 2013, circostanza di fatto rivelatrice del raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza del destinatario l'infrazione accertata.

Oggetto dell'atto di contestazione è l'omesso versamento del contributo previsto dall'art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 261/99 e s.m.i., per le spese amministrative di istruttoria. Sul punto occorre richiamare il decreto del 20 aprile 2000 (Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali) con il quale il MISE, come peraltro osservato anche dalla Società nei propri scritti difensivi, ha fissato i contributi previsti dagli articoli 3, comma 1, lett. h), e 5, comma 2, del D.M. n. 73/2000 e s.m.i. precisando tra l'altro, che "*...le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione della licenza individuale sono assoggettate ad un contributo d'istruttoria di euro 119,00*" (art. 1, comma 2).

In buona sostanza, in base alla normativa appena richiamata, anche la modifica dei contenuti della licenza deve essere comunicata al MISE ed è soggetta al versamento di un contributo *ad hoc* per l'istruttoria che differisce da quello per controlli e verifiche.

Ne consegue pertanto che la Società avrebbe dovuto versare il contributo previsto per l'istruttoria relativa alla variazione della propria licenza individuale contestualmente alla comunicazione di quest'ultima al MISE. Ed invece, la Società ha

provveduto a tale versamento in data 22 agosto 2012, vale a dire solo il giorno successivo all'attività di accertamento svolta da parte dei funzionari del MISE – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale per la Regione Sicilia.

Si può escludere, tuttavia, la responsabilità della Società nel commettere la violazione suddetta, in quanto nella fattispecie sembra possa trovare applicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'esimente della buona fede: dagli atti del procedimento si ricava, infatti, la sussistenza di elementi positivi idonei a ingenerare nella Società stessa il convincimento della liceità della sua condotta. Si rileva, infatti, che le istruzioni pubblicate sul sito web non indicano con immediatezza il termine da rispettare per effettuare il pagamento del contributo per l'apertura della nuova sede.

Si può poi rilevare come la Società non abbia ommesso di comunicare l'apertura della nuova sede, e quindi non abbia inteso operare con una nuova sede mandataria senza adempiere agli obblighi di legge, quali fra gli altri l'obbligo del pagamento del contributo istruttorio. Al contrario la Società ha dimostrato di aver agito nella convinzione della liceità del suo comportamento, comunicando al MISE l'apertura della nuova sede (come risulta implicitamente dal fatto che nel verbale non viene contestata l'omessa comunicazione della variazione) e ritenendo che il termine per l'assolvimento dell'obbligo contributivo per l'istruttoria fosse posticipabile, coincidendo con quello per il versamento dei contributi per controlli e verifiche (e cioè con il 31 gennaio dell'anno successivo), ed infine regolarizzando tale mancanza contributiva il giorno successivo la rilevazione effettuata dal verbale dell'Ispettorato territoriale per la regione Sicilia.

La Società ha, dunque, versato il contributo dovuto non appena resasi conto che il termine per il suo versamento doveva ritenersi quello entro il quale aveva depositato l'istanza per l'apertura della nuova sede mandataria e non quello del successivo 31 gennaio, comprendendo così che il suo comportamento, ritenuto fino ad allora lecito (per il ragionevole affidamento sul fatto che del pagamento del suddetto obbligo contributivo avrebbe dovuto darne prova entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in assenza di una puntuale normativa al riguardo) in effetti non lo era secondo l'interpretazione del suddetto Ispettorato territoriale per la regione Sicilia.

RILEVATA, in conclusione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6, d. lgs. n. 261/1999 e s.m.i., in quanto si ritiene sussistente l'esimente della buona fede, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689/1981, e conseguentemente deve essere esclusa la responsabilità della società CITYPOSTE s.r.l. per il mancato pagamento del contributo istruttorio contestualmente alla comunicazione al MISE per l'apertura di una nuova sede;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società CITYPOSTE s.r.l., con sede in Milano, C.so Italia n. 47, per la presunta violazione degli articoli 3, comma 1, lett. h), e 5, comma 2, del D.M. n. 73/2000 e s.m.i., per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Roma, 20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani